[AZA 0/2]

1A.3/2000

I C O R T E D I D I R I T T O P U B B L I C O
****

3 gennaio 2001

Composizione della Corte: giudici federali Aemisegger, presidente della Corte e vice-presidente del Tribunale federale, Féraud e Catenazzi.
Cancelliere: Crameri.

_____

Visto il ricorso di diritto amministrativo del 23 dicembre 1999 presentato da A._____, Lugano, patrocinato dall' avv. Filippo Ferrari, Lugano, contro la decisione emessa il 3 dicembre 1999 dalla Direzione generale delle dogane, Berna, nell'ambito di una procedura di assistenza giudiziaria in materia penale avviata su domanda della Repubblica francese;
R i_t e_n u_t o_i n_f a_t t_o_:

A.-
Il 26 gennaio 1996 il Giudice istruttore della "Cour d'appel d'Aix-en-Provence - Tribunal de Grande Instance" di Nizza ha inoltrato all'allora Ufficio federale di polizia (UFP), ora Ufficio federale di giustizia, una richiesta di assistenza giudiziaria nell'ambito di un'inchiesta penale aperta contro i cittadini italiani B._____ e C._____ per falsità in documenti, contrabbando, complicità e partecipazione a una frode. Secondo la domanda, il 24 maggio 1995 i due inquisiti furono interpellati a Carros, città vicino a Nizza, mentre prendevano in consegna un contenitore nel quale furono scoperti e sequestrati 798 scatoloni contenenti 39900 stecche di sigarette d'un valore complessivo di circa sei milioni di franchi francesi: i documenti relativi al carico indicavano invece colli di materia plastica (PVC). Il contenitore, proveniente da Aruba (Antille olandesi), era stato scaricato ad Amsterdam (NL), per essere trasportato, attraverso la Francia, in Italia, le operazioni essendo state rese possibili dall'allestimento di documenti falsi; i contatti tra i due sospettati e i mandanti avvenivano per il tramite di un numero telefonico svizzero. L'Autorità estera ha quindi chiesto di identificare il titolare della linea telefonica e i responsabili di una ditta di Locarno che potrebbe essere coinvolta nella truffa.

B.-
Con decisione del 19 marzo 1997 la Direzione

generale delle dogane, cui l'UFP aveva delegato l'esecuzione della rogatoria, ha accolto la domanda estera.

L'11 marzo 1998 l'Autorità di esecuzione ha effettuato una perquisizione presso A._____, a Lugano, procedendo anche a interrogarlo.

Con decisione del 3 dicembre 1999 la Direzione delle dogane ha ordinato la trasmissione dei mezzi di prova all'Autorità richiedente.

C.-
Avverso questa decisione A._____ presenta un ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale, chiedendo di annullarla. Dei motivi si dirà, in quanto necessario, nei considerandi.

La Direzione generale delle dogane e l'UFP, che si è astenuto dal formulare osservazioni complementari associandosi a quelle presentate dall'Autorità di esecuzione, concludono per la reiezione del gravame.

C o_n s_i d_e r_a n_d o_i n_d i_r i_t t_o_:

1.-
a) Italia e Francia sono parti contraenti della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959 (CEAG; RS 0.351.1). La legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale del 20 marzo 1981 (AIMP; RS 351.1) e la sua ordinanza di applicazione (OAIMP; RS 351.11) sono applicabili alle questioni che la prevalente Convenzione internazionale non regola espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazionale sia più favorevole all'assistenza di quello convenzionale (art. 1 cpv. 1 AIMP; DTF 123 II 134 consid. 1a), fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 123 II 595 consid. 7c).

b) Secondo la norma speciale dell'art. 25 cpv. 6 AIMP il Tribunale federale non è vincolato dalle censure e dalle conclusioni delle parti; esso esamina liberamente se i presupposti per la concessione dell'assistenza sono adempiuti e in quale misura essa debba esser prestata (DTF 123 II 134 consid. 1d, 118 Ib 269 consid. 2e). Non è tuttavia tenuto, come lo sarebbe un'autorità di vigilanza, a verificare la conformità delle decisioni impugnate con l'insieme delle norme applicabili (DTF 123 II 134 consid. 1d).

c) Interposto tempestivamente contro una decisione di trasmissione di documenti, acquisiti in esecuzione di una domanda di assistenza resa dall'Autorità federale di esecuzione, il ricorso di diritto amministrativo è ricevibile sotto il profilo dell'art. 80g cpv. 1 AIMP.

d) Come rilevato a ragione dal ricorrente, la decisione impugnata non indica chiaramente quali informazioni vengono trasmesse, visto che nel suo dispositivo, dopo che nella decisione stessa si è accennato alla perquisizione e all'interrogatorio, si parla semplicemente della notifica di "mezzi di prova". Nella risposta al ricorso la Direzione generale delle dogane precisa che l'unico mezzo probatorio concernente il ricorrente e che, secondo il dispositivo, verrà trasmesso, sarà il verbale d'interrogatorio. Ne segue che essa ha escluso dalla trasmissione il verbale della perquisizione di un locale adibito a ufficio presso l'abitazione del ricorrente, perquisizione che ha dato esito negativo: il ricorrente sarebbe comunque legittimato a impugnare anche la trasmissione di questo verbale (art. 80 lett. b AIMP in relazione con l'art. 9a lett. b OAIMP; DTF 126 II 258 consid. 2d/aa, 123 II 161 consid. 1d/aa).

Il ricorrente è stato sottoposto a una misura coercitiva e cioè all'interrogatorio quale incolpato, come si evince dal verbale. Egli è pertanto legittimato a opporsi alla trasmissione di questo mezzo di prova (art. 80h lett. b; DTF 126 II 258 consid. 2d e rinvii e consid. 2d/bb; v. DTF 122 II 130 consid. 2b in fine, 121 II 459 2c sulla legittimazione del teste).

2.-
Il ricorrente fa valere dapprima che il procedimento penale estero, secondo quanto è dato di sapere, sarebbe già concluso, visto che la richiesta è del 1995, e che la sua esecuzione non sarebbe mai stata sollecitata.

La critica è infondata. Una procedura d'assistenza aperta in Svizzera diventa priva di oggetto, trattandosi di materiale probatorio, solo quando lo Stato richiedente la ritiri espressamente, ciò che non si verifica in concreto. In tale ambito, la giurisprudenza considera inoltre che la domanda estera diventa senza oggetto se il processo all'estero si è nel frattempo concluso con un giudizio definitivo; l'Autorità di esecuzione non deve d'altra parte esaminare se il procedimento penale estero segua effettivamente il suo corso (DTF 113 Ib 157 consid. 5a pag. 166; Robert Zimmermann, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, Berna 1999, n. 168).

3.-
Il ricorrente adduce che l'Autorità estera non avrebbe fornito indizi sufficienti a dimostrare la sussistenza di una truffa in materia fiscale, e che in particolare essa non ha provato la sottrazione fiscale sia avvenuta mediante un inganno astuto. Egli sostiene inoltre che la decisione impugnata non ha tenuto conto del fatto che i requisiti relativi all'inganno astuto secondo l'art. 146 CP

sarebbero divenuti più restrittivi.

a) Contrariamente all'assunto ricorsuale, la domanda estera adempie le esigenze formali degli art. 14 CEAG e 28 AIMP, nella misura in cui queste disposizioni esigono ch'essa indichi il suo oggetto e il motivo, come pure la qualificazione giuridica dei reati, e presenti un breve esposto dei fatti essenziali, al fine di permettere alla Parte richiesta di esaminare se non sussista una fattispecie per la quale l'assistenza dovrebbe essere negata (DTF 118 Ib 111 consid. 5b pag. 121, 547 consid. 3a, 117 Ib 64 consid. 5c pag. 88).

aa) Nel caso di una truffa in materia fiscale (art. 3 cpv. 3 secondo periodo AIMP in relazione con l'art. 24 OAIMP, che rinvia al reato di truffa in materia di tasse secondo l'art. 14 cpv. 2 della legge federale sul diritto penale amministrativo, del 22 marzo 1974, DPA; RS 313.0), perché la domanda possa essere accolta, l'autorità richiedente, pur non essendo tenuta a fornire una prova rigorosa, deve esporre sufficienti motivi di sospetto; essi possono fondarsi su indizi - risultanti per esempio da testimonianze o da documenti - idonei a suffragare obiettivamente le indicazioni fornite dallo Stato estero, almeno nel senso che tali indicazioni non appaiano come del tutto prive di fondamento (DTF 117 Ib 53 consid. 3 pag. 63 seg., 116 Ib 96 consid. 4c, 115 Ib 68 consid. 3a/bb 3c, 114 Ib 56, 111 Ib 242 consid. 5). Ciò implica una deroga alla prassi secondo cui l'autorità svizzera non deve, di regola, pronunciarsi sulla realtà dei fatti addotti (DTF 117 Ib 88 consid. 5c in basso e rinvio). Tuttavia, non si può pretendere dallo Stato richiedente ch'esso fornisca particolari, che proprio la domanda di assistenza intende chiarire.

Inoltre, contrariamente a quanto parrebbe assumere il ricorrente, la Parte richiedente non deve provare la commissione del reato prospettato, ma soltanto esporre in modo sufficiente le circostanze e i gravi indizi - e non semplici supposizioni (DTF 114 Ib 56 consid. 3d pag. 66) - sui quali fonda i propri sospetti. Spetterà al giudice straniero del merito esaminare se l'accusa potrà esibire o no le prove dell'asserito reato (DTF 122 II 367 consid. 2c). Per di più, l'assistenza dev'essere accordata non soltanto per raccogliere ulteriori prove a carico dei presunti autori ma anche per acclarare se i reati fondatamente sospettati siano effettivamente stati commessi (DTF 118 Ib 547 consid. 3a pag. 552).

bb) Dalla rogatoria risulta che l'Autorità estera sospetta B._____ e C._____ d'aver importato illegalmente, utilizzando documenti contenti alterazioni fraudolente, 39900 stecche di sigarette della marca "Marlboro" di un valore complessivo di circa sei milioni di franchi fran-

cesi, mentre i documenti relativi al carico menzionavano colli di materia plastica (PVC). Secondo l'Autorità estera, l'insieme delle operazioni, interrotte in Francia, è stato reso possibile solo mediante l'approntamento di documenti alterati, di cui sei dettagliatamente indicati - con mittenti e destinatari - nella richiesta e prodotti con la stessa; questi atti sono stati allestiti per far credere a torto che i contenitori contenessero materie plastiche invece che sigarette. Il loro uso qualifica il sospettato contrabbando come frode fiscale e non come semplice evasione fiscale. Non vi è pertanto motivo per chiedere all'Autorità estera di completare la domanda (art. 28 cpv. 6 AIMP), come richiesto implicitamente dal ricorrente.

In effetti, le operazioni compiute ai danni dello Stato estero sarebbero represse dall'art. 14 cpv. 2 DPA, secondo cui è punito chi, con il suo subdolo comportamento, ossia mediante un inganno astuto, fa sì che l'ente pubblico si trovi defraudato, in maniera rilevante, di una tassa, di un contributo o di un'altra prestazione o sia altrimenti pregiudicato nei suoi interessi patrimoniali, e dall'art. 15 DPA, relativo alla falsità in documenti e al conseguimento fraudolento di una falsa attestazione. Le Autorità estere sospettano che gli indagati abbiano allestito e fatto uso di documenti falsi; per interpretare la nozione di truffa in materia fiscale occorre riferirsi all'art. 14 cpv. 2 DPA e pertanto, secondo la costante giurisprudenza, alla definizione della truffa di cui all'art. 146 CP (e del previgente art. 148) e alla relativa giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 122 II 422 consid. 3a e rinvii, 122 IV 197 consid. 3d, 246 consid. 3a), rispettivamente, per la definizione dell'art. 15 DPA, a quella di falsità in documenti giusta l'art. 251 CP (DTF 123 IV 17 consid. 2, 61 consid. 5a e b, 132 consid. 3; Zimmermann, op. cit., n. 412 e 416; Gerhard Hauser, Schweizerische Rechts- und Amtshilfe bei Zigarettenschmuggel, in: AJP 2000 pag. 1391 segg., 1393 segg.; sentenza inedita del 22 febbraio 1995 in re T., consid. 2).

La rogatoria si fonda sull'asserita lesione dell' art. 441-1 CP francese ("faux et usage"), reato punibile in Svizzera secondo l'art. 251 CP (sentenza inedita del 12 luglio 1995 in re F., consid. 6). L'allestimento e l'uso di falsi documenti costituisce un inganno astuto secondo le citate norme e la relativa giurisprudenza (DTF 116 Ib 96 consid. 4c). La truffa in materia fiscale può essere tuttavia realizzata non solo mediante l'uso di documenti falsi ma anche in altri casi di inganno astuto (DTF 125 II 250 consid 3b, 115 Ib 68 consid. 3a/bb pag. 77 in fine). Secondo la giurisprudenza, per poter ammettere la truffa, devono tuttavia essere state necessariamente compiute particolari macchinazioni, seguiti particolari stratagemmi o posti in atto interi tessuti di menzogne o rilasciate false dichia-

razioni, la cui verifica sia possibile soltanto mediante sforzi particolari, non esigibili dalla vittima (DTF 125 II 250 consid. 3b e rinvii). Il Tribunale federale ha recentemente stabilito che si è sempre in presenza di una truffa in materia fiscale quando il contribuente presenta all'autorità tributaria documenti secondo l'art. 110 n. 5 cpv. 1 CP, inesatti o incompleti, poiché la loro elevata attendibilità favorisce la disposizione delle autorità fiscali a rinunciare a eseguire controlli e a esaminare ulteriormente la veridicità del contenuto di tali documenti (DTF 125 II 250 consid. 3c).

cc) Il ricorrente si limita a contestare in maniera del tutto generica la sussistenza di un inganno astuto e non fa valere che gli atti falsificati non sarebbero documenti secondo l'art. 110 n. 5 CP (sulla nozione di documenti v. DTF 123 IV 132 consid. 3b/aa). Certo, anche se il ricorrente non si esprime sul tema, occorre ricordare che la falsità ideologica in documenti non è sempre ammessa nel caso di dichiarazioni dal contenuto menzognero. Il carattere di documento di uno scritto è relativo e anche in presenza di scritti dal contenuto inveritiero non si è sempre, e necessariamente, in presenza di una falsità in documenti, ritenuto che in tale ambito la recente giurisprudenza ha peraltro assunto una linea restrittiva (DTF 126 IV 65 consid. 2, 125 IV 273, 17 consid. 2a/aa-cc con riferimenti anche alla dottrina; sentenza inedita del 30 agosto 1995 in re H., consid. 4, apparsa in: Revue suisse de la propriété intellectuelle 1996 269; Günther Stratenwerth, Schweizerisches Strfarecht, Besonderer Teil II: Straftaten gegen Gemeininteressen, 5aed., Berna 2000, pag. 109 segg.).

Nella fattispecie, anche qualora gli scritti litigiosi non dovessero costituire documenti, si sarebbe comunque in presenza di un inganno astuto e, pertanto, di una truffa in materia fiscale. Le persone sospettate hanno in effetti fatto uso di numerosi scritti, tra cui quattro lettere di una società internazionale di marketing a Locarno, sei documenti concernenti un versamento di 33'600 franchi francesi da parte della Società di Banca Svizzera a Locarno, agente per conto della società appena citata, documenti e 19 fotocopie concernenti un invio urgente e riguardanti due contenitori apparentemente carichi di PVC, due fatture della X._____ a una società di Aruba indicante che la merce consisteva in "synthetic resin PVC", quattro documenti emananti da una ditta di Cesano Maderno, presso Milano, destinata alla Y._____ SA a Carros e indicanti l'importazione di merci in materia plastica e, infine, una fattura di un'altra società di Aruba destinata alla Y._____ SA. L'Autorità di esecuzione ha quindi ritenuto a ragione che l'impiego abusivo di numerosi scritti e l'interposizione di varie ditte site in diversi Paesi è costitutivo di una truffa in materia fiscale (sentenza inedita del 27 novembre

2000 in re W. consid. 4c).

Ne segue che, non trattandosi di una semplice sottrazione fiscale o di contrabbando come asserito a torto dal ricorrente, l'assistenza dev'essere concessa, qualora anche le altre condizioni siano adempiute, fattispecie quest'ultima non contestata dal ricorrente (DTF 117 Ib 53 consid. 3 pag. 63 in fine e 64 in alto; sulla truffa in materia fiscale compiuta mediante l'allestimento e l'uso di false bollette doganali v. la sentenza del 1° aprile in re A. consid. 3, apparsa in Rep 1999 132). Il principio della doppia punibilità (al riguardo v. DTF 124 II 184 consid. 4b) non è stato violato.

4.-
Il ricorso è respinto. Le spese seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1 OG).

Per questi motivi

i l_T r_i b_u n_a l_e f_e d_e r_a l_e

p r_o n_u n_c i_a_:

1. Il ricorso è respinto.

2. La tassa di giustizia di fr. 5000.– è posta a carico del ricorrente.

3. Comunicazione al patrocinatore del ricorrente, alla Direzione generale delle dogane e all'Ufficio federale di giustizia.

Losanna, 3 gennaio 2001
VIZ

In nome della I Corte di diritto pubblico

del TRIBUNALE FEDERALE SVIZZERO:
Il Presidente,

Il Cancelliere,